

Decreto n. 5871

IL RETTORE

VISTA

la nota datata 19.11.2012 con la quale il Prof. Lorenzo Vasanelli, Presidente del Distretto Tecnologico High Tech "DHITECH s.c.a.r.l.", ha trasmesso la convocazione dell'Assemblea dei Soci Straordinaria ed Ordinaria prevista per il giorno 4 dicembre 2012, con il seguente ordine del giorno:

Assemblea dei Soci in sede Straordinaria alla presenza del Notaio

- 1) Ammissione nuovi soci ed aumento capitale sociale ad Euro 222.000,00 con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 9, comma 4, dello statuto e determinazione versamento sovrapprezzo;
- 2) **Proposta modifiche Statuto nei seguenti articoli:**
 - Articolo 1 Denominazione;
 - Articolo 5 Partecipazione alla Società di Università pubbliche ed Enti Pubblici di Ricerca;
 - Articolo 7 Domicilio dei soci;
 - Articolo 8 Capitale sociale;
 - Articolo 11 Obblighi dei soci;
 - Articolo 14 Esclusione;
 - Articolo 15 Conseguenze del recesso o dell'esclusione dei soci;
 - Articolo 18 Organi della Società;
 - Articolo 26 Consiglio di Amministrazione;
 - Articolo 28 Poteri del Consiglio di Amministrazione;
 - Articolo 30 Amministratore Delegato;
 - Articolo 31 Compensi degli amministratori;
 - Articolo 33 Collegio Sindacale modifica del titolo in Organo di controllo e revisione legale dei conti; - Articolo 34 Prestazioni di servizio;
 - Articolo 38 Finanziamento dei soci;
- 3) Delega di poteri;
- 4) Varie ed eventuali

Assemblea dei soci in sede ordinaria:

- 1) Esclusione Socio FONDAZIONE SAN RAFFAELE DEL MONTE TABOR in Liquidazione e in Concordato Preventivo ai sensi dell'art.14, comma 1.2. dello Statuto;
- 2) Comunicazione cessione di ramo di azienda e relativa partecipazione in Dhitech da parte del socio NUOVO PIGNONE SpA; Determinazioni.

TENUTO CONTO che il citato punto 2 del suddetto Ordine del giorno, prevede la proposta di modifica di statuto

VISTE le modifiche di Statuto che vengono riportate qui di seguito:

<p>Articolo 1 Denominazione</p> <p><u>E' costituita, ai sensi degli articoli 2615 ter e 2462 e seguenti del codice civile, una società consortile a responsabilità limitata</u> denominata "DHITECH Distretto Tecnologico HIGH-TECH - Società consortile a responsabilità limitata", <u>di seguito denominata "Società"</u>. La Società potrà altresì assumere la denominazione abbreviata "DHITECH S.c.a.r.l.".</p>
<p>Articolo 5 Partecipazione alla Società di <u>Università pubbliche ed Enti Pubblici di Ricerca</u></p> <p>1. Con riferimento all'art. 2615 ter c.c., in nessun caso <u>le Università pubbliche</u> e gli Enti Pubblici di Ricerca potranno essere gravati da patti che richiedono contributi in danaro.</p> <p><u>2. L'apporto delle Università pubbliche e degli Enti Pubblici di Ricerca è limitato ai soli contributi consortili straordinari di cui al successivo art. 11 ed è rappresentato esclusivamente da prestazioni d'opera scientifica, tecnologica e di formazione, sostitutive dei contributi consortili in denaro. La quantificazione di tale apporto potrà essere oggetto di apposita decisione dell'Organo amministrativo ovvero di apposito regolamento predisposto dall'Organo amministrativo ed approvato dall'Assemblea dei soci.</u></p> <p>Resta inteso che <u>le Università pubbliche</u> e gli Enti Pubblici di Ricerca, in caso di perdite di gestione, risponderanno nei limiti della propria quota di partecipazione.</p> <p><u>3. Ai fini dell'applicazione delle norme del presente statuto, gli Organismi di ricerca - così come definiti dalla comunicazione della Commissione n. 2006/C 323/01, recante disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione – nonché le Istituzioni di Ricerca, di cui alla Legge n. 196 del 31/12/2009, art. 1, comma 3, sono a tutti gli effetti equiparati agli Enti Pubblici di ricerca.</u></p>
<p>Articolo 7 Domicilio dei soci</p> <p>1. Il domicilio dei soci per i loro rapporti con la Società è quello risultante dal registro delle imprese. <u>Sono da intendersi compresi nel domicilio dei soci il numero telefonico, di fax, quelli del telefono mobile e l'indirizzo e-mail qualora indicati dal socio stesso.</u></p>
<p>Articolo 8 Capitale sociale</p> <p>1. Il capitale sociale è di Euro 197.000,00 diviso in quote ai sensi di legge.</p> <p><u>2. Le partecipazioni attribuite ai soci possono essere determinate in misura non proporzionale ai conferimenti.</u></p> <p><u>3. Il capitale sociale può essere aumentato mediante nuovi conferimenti in denaro o in natura, ovvero a titolo gratuito, mediante il passaggio di riserve a ca-</u></p>

pitale ai sensi degli artt. 2481-bis e 2481-ter del Codice Civile, su proposta dell'Organo Amministrativo, con delibera dell'Assemblea dei soci, la quale fissa di volta in volta le modalità relative. La relativa deliberazione deve essere assunta con il voto favorevole di almeno 2/3 (due terzi) del capitale sociale. Le nuove quote devono essere preventivamente offerte in opzione ai soci, in proporzione alle quote da questi effettivamente possedute. Le quote non sottoscritte da uno o più soci sono offerte alle stesse condizioni agli altri soci. Nel caso in cui esse risultassero ancora non sottoscritte, possono essere offerte a soggetti terzi secondo le modalità previste dall'articolo 10 dello Statuto.

La deliberazione può stabilire che l'aumento sia attuato, in tutto o in parte, mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi.

4. La riduzione del capitale sociale è disciplinata dagli articoli da 2482 a 2482-quater del Codice Civile; il deposito di cui all'art. 2482-bis, comma 2, del Codice Civile, può essere omesso qualora all'Assemblea intervengano tutti i soci e presentino il loro unanime consenso.

5. La responsabilità di ogni Socio per le obbligazioni sociali è limitata all'importo della quota posseduta.

Articolo 11

Obblighi dei soci

1. I soci sono tenuti al pagamento delle quote di partecipazione al capitale sociale, nonché al versamento dei contributi consortili di cui ai commi successivi. Tutti i soci sono tenuti all'osservanza dell'atto costitutivo, dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi della Società. A ciascun socio è inoltre richiesto di comunicare, nel più breve tempo possibile dalla venuta a conoscenza, eventuali problematiche di carattere economico-finanziario che possono comportare il mancato soddisfacimento di alcuni parametri richiesti dalle norme in materia di interventi pubblici a sostegno della ricerca; sarà preso a riferimento quanto previsto dal DM 593/00 e le eventuali nuove norme che dovessero aggiornare gli indirizzi di tale DM.

2. Al fine di garantire il funzionamento della Società e di consentire alla stessa la promozione e lo sviluppo delle attività consortili indicate all'art. 4 del presente Statuto, i soci sono tenuti, ai sensi dell'art. 2615-ter, al versamento di contributi consortili in denaro, fermo restando che gli Università pubbliche e gli Enti Pubblici di Ricerca non essendo obbligati al versamento di contributi in denaro in virtù di quanto previsto dall' art. 5 del presente Statuto, sono tenuti ad apportare unicamente prestazioni d'opera scientifica, tecnologica e di formazione, sostitutive dei contributi consortili in denaro.

3. I contributi consortili si dividono in contributi ordinari e contributi straordinari.

4. Per contributi ordinari si intendono quei contributi dovuti per la gestione ordinaria della Società, ossia per la copertura delle spese generali, di struttura ed organizzative della Società. Tali contributi sono determinati annualmente in maniera preventiva dall'Assemblea, su proposta dell'Organo amministrativo, e sono dovuti da ciascun socio, con la sola esclusione delle Università pubbliche e degli Enti Pubblici di Ricerca, in proporzione alla quota di capitale sociale posseduta ovvero in misura fissa, a seconda della determinazione adottata dall'Assemblea, indipendentemente dalla partecipazione dello stesso socio alle attività progettuali della Società.

5. Per contributi straordinari si intendono quei contributi dovuti per la realizzazione di progetti specifici; tali contributi sono dovuti esclusivamente dai Soci interessati e coinvolti nella realizzazione dei singoli progetti e pertanto il loro ammontare è determinato dall'Assemblea, su proposta dell'Organo amministrativo, in misura percentuale rispetto alla quota di attività progettuali svolte dal Socio. Alle Università pubbliche ed agli Enti Pubblici di Ricerca si applicano le disposizioni di cui al successivo comma 6.

6. Ciascun Organismo Universitario o Ente Pubblico di Ricerca apporta alla Società contributi straordinari sotto forma di prestazioni tecnico scientifiche qualificate di personale appartenente al proprio organico. Tali prestazioni saranno rese dal personale designato con il proprio assenso, secondo le modalità previste nei regolamenti delle rispettivi enti di appartenenza.

7. I soci in ritardo nei versamenti dei contributi sono obbligati al pagamento degli interessi di mora nella misura stabilita dall'Organo amministrativo.

8. L'obbligazione in forza della quale i soci sono tenuti al versamento dei contributi non implica un ampliamento della responsabilità patrimoniale e, pertanto, eventuali creditori sociali non potranno mai invocare una responsabilità patrimoniale dei soci diversa da quella propria del tipo sociale adottato.

9. Le specifiche modalità di quantificazione e corresponsione dei contributi consortili, sia in denaro che in prestazioni d'opera scientifica, tecnologica e di formazione, potranno essere oggetto di apposito regolamento predisposto dall'Organo amministrativo ed approvato dall'Assemblea dei soci.

Articolo 14

Esclusione

1. L'Assemblea de soci, con la maggioranza dei due terzi del capitale sociale, su parere dell'Organo Amministrativo, può deliberare l'esclusione del socio che:

1.1. non paghi la quota di partecipazione al capitale e/o non provveda al versamento dei contributi consortili;

1.2. non ottemperi alle disposizioni dello Statuto, delle normative interne e delle delibere legalmente adottate dagli organi della Società;

1.3. compia atti gravemente pregiudizievoli agli interessi e alle finalità della Società;

1.4. abbia cessato, se impresa individuale, ovvero sia stato posto in liquidazione, se società o ente, o ancora, **sia stato oggetto di procedure di concordato preventivo, fallimento e liquidazione coatta amministrativa, ovvero di** amministrazione straordinaria (legge 3 aprile 1979, n.95);

1.5. sia subentrato ad altro eventuale socio ditta individuale per successione mortis causa giacchè la società non continua con gli eredi;

1.6. sia subentrato a eventuale altro socio ditta individuale per trasferimento dell'azienda per atto tra vivi giacchè non è ammesso ai sensi dell'art. 2610 del codice civile il subentrare dell'acquirente nella società per acquisto di azienda, tranne che l'assemblea non ritenga, all'unanimità del capitale sociale, con provvedimento motivato, di consentire detta continuazione

1.7 entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio di esercizio, deve comunicare di aver perso i requisiti richiesti dalle norme in materia di interventi pubblici a sostegno della ricerca, quali ad esempio i requisiti economico-patrimoniali.

2. Nei casi previsti **dai commi 1.1. e 1.2** del presente articolo, il socio inadempiente dovrà essere invitato a mezzo di lettera raccomandata a/r o telegramma a mettersi in regola. L'esclusione potrà aver luogo trascorso un mese da detto invito e sempre che

il socio si dimostri inadempiente.

3. Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione devono essere comunicate ai soci destinatari insieme con le motivazioni mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra il socio e la Società in merito ai provvedimenti adottati in tale sede sono demandati, quanto alla loro risoluzione, alle decisioni di un Collegio Arbitrale con le modalità di cui all'ultimo articolo del presente Statuto.

Articolo 15

Conseguenze del recesso o dell'esclusione di soci

1. In tutti i casi di recesso o di esclusione previsti dalla legge e dal presente Statuto, i soci receduti o esclusi hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione al valore nominale. La Società procederà al rimborso così determinato secondo le modalità previste dagli artt. 2473 e 2473-bis del codice civile.

Articolo 18

Organi della Società

1. Gli organi della Società sono:

- 1.1. l'Assemblea dei soci;
- 1.2. il Consiglio di Amministrazione;
- 1.3. il Presidente della Società;
- 1.4. l'Amministratore Delegato, **ove nominato**;
- 1.5. il Collegio Sindacale, **ove nominato**.

Articolo 26

Consiglio di Amministrazione

1. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero variabile da tre a **undici** membri, nominati per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dall'Assemblea dei soci, che ne fissa il numero.

2. I membri del Consiglio di Amministrazione:

- 2.1. possono essere anche non soci;
- 2.2. durano in carica - secondo quanto stabilito dall'assemblea all'atto della nomina - a tempo indeterminato fino a revoca o a rinuncia, ovvero per il periodo di volta in volta determinato dall'assemblea stessa e sono rieleggibili;
- 2.3. possono essere sostituiti nell'osservanza dell'art. 2386 c.c.;
- 2.4. non sono tenuti al divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 c.c.

Articolo 28

Poteri del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione previsti dalla legge e dai precedenti articoli del presente Statuto. In particolare, il Consiglio di Amministrazione:

- 1.1. nomina, tra i propri componenti, il Presidente. Può nominare, tra i propri componenti, un Amministratore delegato;
- 1.2. può nominare e revocare il Direttore Generale della Società, stabilendone i compiti;
- 1.3. definisce, su proposta congiunta del Presidente e dell'Amministratore Delegato, le linee di sviluppo e i programmi annuali di attività della Società;

- 1.4. predispone, almeno un mese prima dell'inizio dell'esercizio sociale, i bilanci di previsione dei mezzi finanziari e organizzativi di attuazione, sottoponendoli all'Assemblea dei soci per l'approvazione;
- 1.5. predispone nei novanta giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale, o centocinquanta giorni verificandosi le esigenze di cui all'articolo 19 del presente Statuto, il bilancio consuntivo e la relazione sull'attività svolta, sottoponendoli all'Assemblea dei soci per l'approvazione;
- 1.6. istruisce le eventuali domande di ammissione dei nuovi soci;
- 1.7. gestisce le eventuali procedure di alienazione delle quote della Società;
- 1.8. prende atto delle eventuali dichiarazioni di recesso dei soci, dandone comunicazione all'Assemblea;
- 1.9. propone, all'Assemblea dei soci, eventuali aumenti di capitale, esclusioni di soci e modifiche delle norme del presente Statuto e dell'atto costitutivo;
- 1.10. delibera sulle liti attive e passive;
- 1.11. delibera sugli atti che comportano una spesa per la Società eccedente l'ordinaria amministrazione e i limiti delle eventuali deleghe, in particolare nei casi di nomina dei consulenti esterni e di stipula di convenzioni e contratti;
- 1.12. delibera sugli atti che comportano la costituzione di imprese o società, o l'assunzione di interessenze o partecipazioni, in cui il valore di pertinenza della Società ecceda i limiti delle eventuali deleghe;
- 1.13. delibera su ogni altro atto o materia attinente la gestione e/o l'organizzazione della Società, che non sia riservata per legge o per Statuto alla competenza dell'Assemblea dei Soci.**
- Il Consiglio di amministrazione può adottare uno o più regolamenti interni di esecuzione del presente Statuto anche al fine di migliorare e/o semplificare il funzionamento tecnico-amministrativo della Società e la sua struttura organizzativa.**

Articolo 30

Amministratore Delegato

1. All'Amministratore Delegato, **ove nominato**, spettano tutti i poteri inseriti nella delibera di delega. Ad esso spetta la rappresentanza della Società **nei limiti dell'esercizio dei poteri a lui delegati**, in via disgiunta dal Presidente e, se nominato, dal Vicepresidente, in giudizio e per l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 31

Compensi degli amministratori

1. Ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.
L'Assemblea dei soci può inoltre assegnare loro un'indennità annuale.

2. All'Amministratore Delegato, **ove nominato**, spetta un compenso deliberato dal Consiglio di Amministrazione a valere sul compenso complessivamente deliberato per l'intero Consiglio.

Articolo 33

Organo di controllo e revisione legale dei conti

1. Qualora obbligatorio per legge o per decisione dei soci, saranno nominati un Sindaco Unico più un Sindaco supplente o un Collegio Sindacale. Il Collegio Sindacale si comporrà di tre membri effettivi e di due supplenti. Il Presidente

del Collegio Sindacale è nominato dai soci, con la decisione di nomina del Collegio stesso. All'organo di controllo anche monocratico si applicano le disposizioni dettate per il Collegio Sindacale delle società per azioni. Il Sindaco Unico o il Collegio Sindacale restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.

2. La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio. Il Sindaco Unico, ovvero il Collegio Sindacale, ha i doveri ed i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403-bis del Codice Civile ed inoltre esercita la revisione legale dei conti; in relazione a ciò, sia il Sindaco Unico, così come l'intero Collegio Sindacale dovranno essere integralmente costituiti da Revisori Legali iscritti nell'apposito Registro. La riunione dei Sindaci, in caso di nomina del Collegio Sindacale potrà tenersi anche per video- o tele-conferenza; in tal caso si applicano le disposizioni sopra previste al precedente art. 27 per le adunanze del Consiglio di Amministrazione. Delle riunioni del Collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del Collegio Sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del Collegio Sindacale devono essere prese a maggioranza dei presenti. Anche il Sindaco Unico deve trascrivere le proprie determinazioni su di un apposito libro. Si applicano, inoltre, le disposizioni di cui agli articoli 2406 e 2407 del Codice Civile.

3. Ogni socio può denunciare i fatti che ritiene censurabili al Sindaco Unico, ovvero al Collegio Sindacale, il quale deve tener conto della denuncia nella relazione annuale sul bilancio; se la denuncia è fatta da tanti soci che rappresentino un ventesimo del capitale sociale, il Collegio Sindacale deve indagare senza ritardo sui fatti denunciati e presentare le sue conclusioni ed eventuali proposte all'Assemblea. Nel caso si applica la disposizione di cui all'art. 2409 del Codice Civile.

4. In alternativa al Sindaco Unico od al Collegio Sindacale, salvo che nei casi nei quali la nomina di un Revisore o Società di Revisione autonomi sia obbligatoria ai sensi di legge, e, per decisione dei soci, anche in presenza di un organo sindacale, la revisione legale dei conti della società con decisione dei soci può essere attribuita ad un Revisore Legale dei Conti o Società di Revisione iscritti nell'apposito Registro previsto dalla legge. Non può essere nominato alla carica di revisore legale e, se nominato, decade dall'incarico, chi si trova nelle condizioni di incompatibilità previste dalla legge. Il corrispettivo del revisore è determinato dai soci all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata della carica. L'incarico ha la durata di 3 (tre) esercizi, con scadenza alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico. L'incarico può essere revocato solo per giusta causa e con deliberazione dell'assemblea dei soci. La deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto dal Tribunale, sentito l'interessato. Il revisore legale svolge le funzioni di cui all'articolo 2409-bis del Codice Civile.

Articolo 34

Prestazioni di servizio

1. Il corrispettivo delle prestazioni rese dalla Società sarà oggetto di appositi tariffari stabiliti dall'Organo amministrativo, con differenziazione di valutazione tra prestazioni rese a terzi e prestazioni rese a soci.

Articolo 38**Finanziamento dei soci**

1. I finanziamenti dei soci potranno essere effettuati nel rispetto delle norme in vigore e sempre che ricorrano i requisiti che non fanno considerare detti finanziamenti attività di raccolta del risparmio, ai sensi della normativa in materia bancaria e creditizia.
2. I finanziamenti concessi dai soci sono a titolo completamente gratuito, in deroga alla presunzione stabilita dall'art. 1282 c.c., salva diversa disposizione per iscritto.
- 3. Al rimborso dei finanziamenti dei Soci si applica l'art. 2467 del Codice Civile.**

- CONSIDERATO il parere favorevole espresso in merito alle suddette modifiche dalla Commissione Consorzi riunitasi il 29 novembre 2012;
- CONSIDERATA che la prossima seduta utile del Consiglio di Amministrazione di questa Università è prevista per il 19 dicembre 2012;
- CONSIDERATA quindi l'urgenza;
- VISTO l'art. 26, comma 4, dello Statuto dell'Università di Bari Aldo Moro che recita: " In caso di necessità e di indifferibile urgenza, il Rettore può assumere i necessari provvedimenti amministrativi di competenza del Senato Accademico e/o del Consiglio di Amministrazione, riferendo, per la ratifica, all'Organo competente nella seduta immediatamente successiva".

DECRETA

di approvare le modifiche di statuto riportate in narrativa, così come proposte dal Distretto Tecnologico High Teach "DHITECH s.c.a.r.l."

Il presente decreto sarà portato alla ratifica del Consiglio di Amministrazione nella sua prossima seduta.

Bari, 3 dicembre 2012

Prof. Corrado PETROCELLI